



Tribunale Ordinario di Varese Sezione II Civile

Nel procedimento N. 2179 / 2022 R.G.

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede,

letti gli atti e i documenti di causa;

sentiti gli amministratori dell'associazione;

rilevato che gli attori hanno instaurato il presente giudizio chiedendo al Giudice di *“accertare e dichiarare nulle ovvero annullare per tutti i motivi sopra esposti tutte le delibere assunte in occasione dell'assemblea straordinaria dell'8 luglio 2022”*;

rilevato che, nello specifico, in occasione dell'assemblea straordinaria dell'8.07.2022 sono state adottate le seguenti delibere (doc. 2 attori):

1-elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, tra cui il nuovo Presidente Valeria Conconi;

2-*“Annullamento atti e delibere illegittimamente adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale dimissionario a seguito del suo scioglimento”*;

3-Conferimento incarico professionale in favore dell'Avv. Valeria Conconi, avente ad oggetto l'azione giudiziaria nei confronti del Presidente uscente Solbiati;

4-Conferimento incarico professionale per variazione sede legale e composizione del Consiglio Direttivo Nazionale;

5-Stipula polizza di tutela legale;

6-eliminazione della categoria dei soci onorari;

7-*“Varie ed eventuali”*;

rilevato che, a fondamento della propria pretesa, gli attori lamentano:

-l'omessa comunicazione della convocazione dell'assemblea straordinaria all'integralità dei soci, tra cui gli istanti, altresì l'omessa pubblicazione della convocazione sul sito internet dell'associazione (art. 5 Statuto 2018);

-illegittima convocazione dell'assemblea da parte di sei soci, nessuno dei quali con la carica di amministratore, anche ai sensi dell'art. 20, co. 2 c.c.;

-illegittimità delle delibere adottate in relazione a questioni non all'ordine del giorno (unico punto previsto: elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo, oltre a varie ed eventuali);

rilevato che si è costituita l'associazione convenuta, in persona del Presidente avv. Conconi, contestando la pretesa attorea ed in particolare eccependo:

-la mancanza di interesse ad agire degli attori, in quanto non in regola con il pagamento della quota associativa;

-l'inapplicabilità della disciplina di cui allo Statuto 2018, che nella tesi della convenuta sarebbe *“falso”*, per l'effetto trovando applicazione lo Statuto 2012;

-che la convocazione era stata regolarmente inviata ai 57 soci “attivi”, non essendo ammessi al voto coloro che non sono in regola con il pagamento della quota associativa, pertanto non più soci, tra cui gli attori;

- che la convocazione era stata legittimamente disposta da 1/10 dei soci attivi, vale a dire 6 soci;

rilevato che all’udienza che precede l’avv. Conconi ha dichiarato di “*ritirare la querela di falso relativa alle ricevute di pagamento, non essendo più contestato che gli attori abbiano pagato dopo*”; sull’istanza di sospensione per gravi motivi delle delibere impugnate, *ex art. 23, co. 3 c.c.*, **ritenuta** la sussistenza del necessario requisito del *fumus*, sulla base delle seguenti assorbenti ragioni:

-alla luce delle dichiarazioni da ultimo rese dalla convenuta all’udienza che precede, non pare allo stato più in contestazione l’attuale qualità di soci degli attori e, pertanto, l’interesse ad agire dei medesimi;

-anche a voler ritenere applicabile lo Statuto del 2012 in luogo di quello del 2018 in contestazione, in ogni caso parimenti lo Statuto del 2012, all’art. 13, prevede che in caso di dimissioni od espulsione del Presidente, del Vicepresidente, del Vicepresidente Vicario o del Segretario Generale, deve essere convocata un’assemblea straordinaria per la nomina del nuovo socio in sostituzione, da parte del Consiglio Direttivo “*nella persona del Presidente pro tempore ovvero in mancanza di quest’ultimo in persona del consigliere più anziano*”;

inoltre, la convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 20, co. 2 c.c., deve essere disposta dagli amministratori o dal Presidente del Tribunale su “*richiesta motivata da almeno un decimo degli associati*”, pertanto non essendo in ogni caso consentita la convocazione diretta da parte di questi ultimi;

-ulteriormente, non è neppure contestato che l’oggetto delle delibere sub punti da 2 a 6, sopra riportate, non fossero questioni incluse nell’ordine del giorno;

ritenuta parimenti la sussistenza del *periculum* lamentato dagli attori, in considerazione dell’attuale impossibilità concreta di operare dell’associazione, attesa la duplicazione, nei fatti, degli organi sociali, con conseguente attività parallela dei medesimi, pur operando con il medesimo codice fiscale;

P.Q.M.

sospende l’esecuzione delle delibere impugnate assunte in occasione dell’assemblea straordinaria dell’8.07.2022;

fissa per la discussione sull’ammissibilità dell’ulteriore querela di falso presentata dalla convenuta, di cui in comparsa di costituzione, l’udienza del **26.10.2023 ore 11.00**.

Si comunichi.

Varese, 25/07/2023

Il Giudice
Federica Cattaneo